

indicati, alla proposta dell' A. G. I. P., sarebbe necessario richiedere apposita autorizzazione ai Ministri del Tesoro e dell' Industria, ai sensi dell' art. 13, n. 14 della legge regolatrice dell' Istituto.

L'operazione prospettata dall' A. G. I. P., pur rivestendo carattere eccezionale, è stata presa in esame tenuto presente:

1° - che l'Ente richiedente e l' A. G. I. P., azienda di notoria importanza, la cui maggioranza azionaria (60%) è di proprietà dello Stato, mentre la minoranza è posseduta da enti pubblici e precisamente dallo I. R. A. (20%) e dalla Previdenza Sociale (20%), tutti rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione dell' Azienda; così oltre alla garanzia costituita dalla ipoteca sulle navi e dall' assicurazione delle navi, va considerata quella che è insita nella natura dell' ente debitore, la cui situazione generale, posta in relazione all' importanza che l'azienda ha nel quadro dell' economia nazionale, dà affidamento per il buon fine dell' operazione;

2° - che per la situazione delle giacenze